II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1980

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi, tessuti e a maglia, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 26, originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/202/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 14 gennaio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi, tessuti e a maglia, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 26, originari dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari dell'India, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che, nel contesto di detto accordo, l'India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, per conseguenza, si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 (1), in particolare dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

dell'India e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 7 gennaio 1980 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II ex 61.02 B II (codici Nimexe : 60.05-41, 42, 43, 44 ; 61.02-48, 52, 53, 54) categoria 26	Abiti interi, tessuti e a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1980.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente